

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 ottobre 2025)



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D149/2025

Roma, 06/10/2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2025, recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto del Presidente della Repubblica reca «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute».

In via preliminare, con riferimento all'utilizzo di tale strumento normativo per l'intervento sulla disciplina contenuta in un d.P.C.M., si rappresenta che tale scelta appare coerente con le recenti indicazioni fornite sul punto dal Consiglio di Stato (parere n. 104 del 2025). Il provvedimento in parola, infatti, incide, in maniera precisa e puntuale, su profili specifici degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, senza in alcun modo alterarne il quadro complessivo della disciplina, né sul piano organizzativo né sul piano funzionale. Si tratta di un intervento normativo circoscritto, che si è ritenuto non necessitare di una apposita riscrittura *in toto* del sistema organizzativo degli uffici interessati, risultando sufficiente procedere con la tecnica della novella, anche al fine di renderne immediatamente evidente la portata innovativa contenuta. A riprova di quanto affermato, si evidenzia che le modifiche si limitano, per un verso, ad adattare taluni aspetti della disciplina sancita a livello generale (articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400) al contesto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, non apportando dunque innovazioni significative alla struttura medesimi uffici; per altro verso, a recepire la variazione del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione già prevista dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 25 del 2025. Le restanti modifiche, invece, sono funzionali a garantire la semplice coerenza complessiva del testo e il coordinamento delle norme ivi contenute e, pertanto, le relative novelle, pur incidendo su più articoli del d.P.C.M., presentano un medesimo contenuto innovativo di portata limitata.

Conseguentemente, in considerazione del citato parere del Consiglio di Stato e mutuandone le parole, l' *“interpolazione tra fonti tra loro diverse e la conseguente redazione di cd. “strumenti normativi misti” appare invero sostenibile e tale da far meglio comprendere la limitata portata dell'intervento”*. Ciò posto, nel merito delle modifiche apportate con il provvedimento in esame, si rappresenta che il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito con la legge 9 maggio 2025, n. 69, segnatamente all'articolo 5-bis, dispone ai commi 2 e 3 quanto segue: *“2. Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di dieci unità di personale non dirigenziale.*
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.»;

A seguito della disposizione contenuta nel predetto articolo 5-bis del decreto-legge n. 25 del 2025, dunque, è risultato necessario adeguare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195 anche al fine di razionalizzare talune previsioni del regolamento stesso che si presentano come duplicazioni funzionali in materia di trattazione di affari giuridici, nonché per rimodulare il

numero di talune figure anche alla stregua di più attenti approcci prasseologici con l'esplicita previsione, tra l'altro della figura della Vice Ministro.

Il provvedimento, conseguentemente, costituisce, per un verso, il mero precipitato applicativo dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, in particolare con riferimento all'incremento da centoventi unità a centotrenta unità del contingente di personale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, rimanendo invariato il numero di dirigenti assegnati ai medesimi uffici. Per altro verso, si introducono previsioni tratte dalla prasseologia in ambito organizzativo, prevedendo la figura del Vice Ministro e modificando il comma 2 dell'articolo 7, al fine di adeguare il regolamento alla previsione dell'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Tale disposizione riserva al Vice Ministro, ove nominato, un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione. Le ulteriori modifiche, invece, provvedono a razionalizzare e omogeneizzare i ruoli dei consiglieri nominati dal Ministro, espungendo la figura del consigliere per gli affari giuridici di cui all'articolo 1, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 195 del 2023, includendo la medesima figura fra quella dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui numero conseguentemente passa da cinque a sei unità. Si rimodula, infine, il numero, da cinque a dieci unità, del personale estraneo alla pubblica amministrazione per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio.

L'*iter* di adozione del provvedimento è disciplinato dal combinato disposto dei commi 2 e 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nelle citate disposizioni si prevede l'acquisizione del concerto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze sulla proposta del Ministro della salute, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Tale *iter* prevede altresì che del provvedimento si dia informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare, lo schema di regolamento si compone di 2 articoli.

L'**articolo 1** novella il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, con modifiche volte a trasporre, in ambito regolamentare, quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, incrementando da centoventi unità a centotrenta unità il numero del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Inoltre, si introducono delle disposizioni dirette a prevedere la figura del Vice Ministro e il contingente di personale della relativa segreteria, al fine di adeguare il regolamento alla previsione dell'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Si elimina la figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici di cui all'articolo 1, comma 6, includendola fra quella dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, evitando in tal modo possibili duplicazioni di funzione. Si incrementa, poi, il numero, da cinque a dieci unità, del personale estraneo alla pubblica amministrazione per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio.

L'**articolo 2** (Clausola di invarianza finanziaria) prevede che all'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il provvedimento rientra nei casi di esclusione dell'AIR, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, trattandosi di provvedimenti rientranti nella previsione di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e, in particolare, l'articolo 5-bis, comma 2, ha previsto l'incremento di dieci unità di personale non dirigenziale del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195. Il medesimo articolo 5-bis ha, inoltre, individuato la relativa copertura finanziaria.

A seguito della disposizione contenuta nel predetto articolo 5-bis del decreto-legge n. 25 del 2025, risulta necessario adeguare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della salute, anche al fine di razionalizzare talune previsioni del regolamento stesso che si presentano come duplicazioni funzionali in materia di trattazione di affari giuridici, nonché per rimodulare il numero di talune figure anche alla stregua di più attenti approcci prasseologici con l'esplicita previsione, tra l'altro della figura della Vice Ministro.

Il provvedimento, conseguentemente, costituisce, per un verso, il mero precipitato applicativo dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, in particolare con riferimento all'incremento da centoventi unità a centotrenta unità del contingente di personale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, rimanendo invariato il numero di dirigenti assegnati ai medesimi uffici. Per altro verso, si introducono previsioni tratte dalla prasseologia in ambito organizzativo, prevedendo la figura del Vice Ministro e modificando il comma 2 dell'articolo 7, al fine di adeguare il regolamento alla previsione dell'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Tale disposizione riserva al Vice Ministro, ove nominato, un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione. Le ulteriori modifiche, invece, provvedono a razionalizzare e omogeneizzare i ruoli dei consiglieri nominati dal Ministro, espungendo la figura del consigliere per gli affari giuridici di cui all'articolo 1, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 195 del 2023, includendo la medesima figura fra quella dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il cui numero conseguentemente passa da cinque a sei unità. Si rimodula, infine, il numero, da cinque a dieci unità, del personale estraneo alla pubblica amministrazione per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio.

In particolare, lo schema di regolamento si compone di 2 articoli:

l'**articolo 1** novella il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, con modifiche di carattere meramente ordinamentale e, in ogni caso, prive di effetti sulla finanza pubblica, volte trasporre, in ambito regolamentare, quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, rispetto alla quale il comma 4 del medesimo articolo 5-bis del citato decreto-legge n. 25 del 2025 individua la relativa copertura finanziaria. Si modifica la rubrica



dell'articolo 1, il comma 2 e la lettera f) del comma 4 del medesimo articolo, aggiungendo la figura del Vice Ministro. Conseguentemente, si modifica il comma 2 dell'articolo 7, prevedendo la composizione della segreteria del Vice Ministro al fine di adeguare *in parte qua* il regolamento alla previsione dell'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in caso di nomina del Vice Ministro. In particolare si prevede un contingente di personale per la segreteria del Vice Ministro pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione. L'articolo 1, nell'introdurre la figura del Vice Ministro e individuare il contingente della sua segreteria, non comporta oneri per la finanza in quanto si tratta da un lato di disposizioni di mero coordinamento e dall'altro di disposizioni che, tenendo fermo il limite del contingente complessivo, trovano la propria copertura nel comma 4 dell'articolo 5-*bis* del citato decreto-legge n. 25 del 2005.

Si elimina la figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici di cui all'articolo 1, comma 6, includendola fra quella dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, evitando in tal modo possibili duplicazioni di funzione. Il che ne evidenzia la neutralità sotto il profilo finanziario. Si incrementa, poi, il numero, da cinque a dieci, delle unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione che è possibile impiegare per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio. Tale modifica è priva di effetti finanziari, in quanto è disposta nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 8 e nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa.

L'**articolo 2** (Clausola di invarianza finanziaria) prevede che all'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
«REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 OTTOBRE 2023, N. 195, RECANTE REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
DELLA SALUTE E DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE»

Al Presidente della Repubblica

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, gli articoli 10, commi 3 e 4, e 17, commi 2 e 4-*bis*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 1, comma 24-*quater*;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e, in particolare, l'articolo 18-*bis*, comma 10, ultimo periodo;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 6-*bis*, comma 2;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con comunicazioni del 3 luglio 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195;



VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del ... ;

SULLA PROPOSTA del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute)

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

2) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.»;

3) al comma 5, primo periodo, le parole: «cinque consiglieri giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «sei consiglieri giuridici» e le parole: «e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e il consigliere di cui al comma 7»;

4) il comma 6 è abrogato;

5) al comma 9, le parole: «i Sottosegretari di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato»;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di diretta collaborazione»;

c) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato



1. Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.

2. A ciascuna segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato è assegnato:

a) alla segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, un contingente di personale, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5;

b) alla segreteria del Vice Ministro, un contingente di personale, compreso nel contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, in numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretario di Stato.»;

e) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) - non può superare complessivamente le centotrenta unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, nel limite massimo di sei unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. Entro la medesima soglia è anche assegnato ai predetti uffici il consigliere di cui all'articolo 1, comma 7.»;

f) all'articolo 12, comma 2 le parole: «del Ministro e dei Sottosegretari di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato».

ART. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



3153/10.3 - 54 1324



Ministero della Salute


UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero della Salute

LEG

0002652-P-11/06/2025

I. S. b. a/2011/2185



724387829

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e Legislativi

e, p.c.: All'Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della salute.

Con riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si rappresenta che, trattandosi di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo stesso rientra nei casi di esclusione dell'AIR previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, infatti, apporta modifiche al vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della salute.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Andrea Giordano)

Visto:

Il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi

Pres. Francesco Quadri

11 LUG. 2025

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione competente: Ministero della salute

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «*Regolamento di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della salute*».

Referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministro della salute.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento in esame si rende necessario in quanto è emersa l'esigenza di adeguare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195 - relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della salute, a quanto disposto dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*», convertito, con modificazioni, con la legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, dall'articolo 5-bis, il quale, al comma 2, dispone che: «2. *Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di dieci unità di personale non dirigenziale.*

3. *La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.*

4. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».*

Tale intervento, inoltre, costituisce l'opportunità per razionalizzare talune previsioni del regolamento e per contemplare espressamente la figura del Vice Ministro, disciplinando la costituzione della relativa segreteria conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- Articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 7;

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 1, comma 24-*quater*;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
- decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
- decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e, in particolare, l'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», adottato ai sensi dell'articolo 13, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 2014.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'intervento incide sulle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e, in particolare, l'articolo 1 novella il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, con modifiche volte a trasporre, in ambito regolamentare, quanto previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, incrementando da centoventi unità a centotrenta unità il numero del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Si modifica la rubrica dell'articolo 1, aggiungendo la figura del Vice Ministro, con conseguente modifica del comma 2 dell'articolo 7 al fine di adeguare il regolamento alla previsione dell'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Si elimina la figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici di cui all'articolo 1, comma 6, includendola fra quella dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, evitando in tal modo possibili duplicazioni di funzione. Si incrementa, poi, il numero, da cinque a dieci unità, del personale estraneo alla pubblica amministrazione per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è compatibile con i principi costituzionali e, in particolare, con l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano, stante la materia del provvedimento, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento in esame ha natura regolamentare e, conseguentemente, non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano disposizioni o proposte di legge all'esame del Parlamento vertenti su materia analoga all'intervento proposto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non pendono giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto il medesimo progetto dell'intervento regolatorio proposto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea su medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea su medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo su medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nell'intervento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

È stata utilizzata la tecnica della novella, al fine di introdurre modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, così come indicato nella parte I, numero 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento contiene norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è reviviscenza di norme precedentemente abrogate o interpretative o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'intervento, in considerazione della materia trattata, non necessita dell'utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici.

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2025

NUMERO AFFARE 00755/2025

OGGETTO:

Ministero della salute.

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*».

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 3476 in data 25 luglio 2025 con la quale il Ministero della salute ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.

1. Premessa. La richiesta di parere.

Con nota prot. n. 3476 del 25 luglio 2025, a firma del Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute è stato trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere, lo schema di regolamento in oggetto.

A corredo della richiesta, sono state trasmesse:

- a) la richiesta di parere sottoscritta dal Ministro della salute;
- b) lo schema di regolamento in formato pdf, munito del visto di conformità (cd. “bollinatura”) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) la relazione illustrativa in formato *word*;
- d) la relazione tecnica in formato pdf recante il visto di conformità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) la “relazione di analisi tecnico-normativa” (ATN), non sottoscritta che si dà atto essere stata acquisita con nota DAGL prot. n. 6163 del 18 luglio 2025;
- f) la nota dell’ufficio legislativo del Ministero della salute – controfirmata dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio in data 11 luglio 2025 – attestante che lo schema all’esame rientra nei casi di esclusione dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
- g) la nota prot. n. 3185 in data 9 luglio 2025, a firma del Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, d’ordine del Ministro, di espressione del formale concerto;
- h) la nota prot. n. 183320 del 14 luglio 2025, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;
- i) l’estratto del verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2025 nel quale si dà atto dell’approvazione, in esame preliminare, dello schema di regolamento all’esame. Su quest’ultimo documento si evidenzia incidentalmente che nella lettera di trasmissione citata in epigrafe, per un refuso, si dà atto che lo schema di regolamento risulta approvato, in fase preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del “14 luglio 2024”, in luogo dell’anno 2025.

2. Considerato.

2.1. Lo schema di regolamento, si compone di 2 articoli e interviene - con la tecnica della novella - sul d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della salute.

Si tratta di un provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare nel rispetto dell'*iter* individuato dal comma 2 del medesimo articolo 17 “*Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta*”.

2.2. L'Amministrazione riferisce che la scelta della tecnica redazionale tiene conto dell'orientamento prevalente espresso anche di recente da questa Sezione (cfr. parere n. 104 del 5 febbraio 2025), la quale, ha ribadito di prediligere l'utilizzo della tecnica della novella sia perché questa rappresenta, da un lato, la modalità raccomandata dalle vigenti «Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi», risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, sia perché, dall'altro, favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (Cons. Stato – Sez. Cons. Atti Norm., parere n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020).

2.3. Al riguardo la Sezione -premessò che qualora l'Amministrazione fosse intervenuta con il d.P.R. in maniera significativa su un testo recante la forma del d.P.C.M. avrebbe preferito che si operasse con un nuovo d.P.R., anche in conformità alla giurisprudenza di questa medesima Sezione (*ex multis* e da ultimo, Cons. Stato, Sez. I, parere n.1375/2021)- prende atto che l'intervento riguarda limitate parti di sei articoli del vigente regolamento e che pertanto l'effetto della “interpolazione” tra fonti tra loro diverse e la conseguente redazione di cd. “strumenti normativi misti” appare invero sostenibile e tale da far meglio

comprendere la limitata portata dell'intervento.

2.4. Avuto riguardo all'*iter* di formazione del regolamento, la Sezione osserva, anzitutto, che la richiesta di parere è accompagnata dalla trasmissione degli "atti di concerto", resi: a) per il Ministro della pubblica amministrazione, d'ordine dello stesso, dal capo dell'Ufficio legislativo; b) per il Ministro dell'economia e delle finanze, con nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2.4.1. Sul punto la Sezione, quanto al concerto del Ministro per la pubblica amministrazione, pur senza farne oggetto di rinnovato rilievo formale ostativo, per un verso richiama il costante orientamento della Sezione stessa, al quale rinvia (*ex multis*, Cons. Stato, pareri n. 1282/2024 e n. 1216/2024); per altro reitera le osservazioni già formulate in occasione dell'espressione del parere sul Regolamento che l'odierno schema va a novellare (parere n. 1356 del 26 ottobre 2023), ove si era evidenziata, *inter alia*, la dubbia adeguatezza del prescritto apporto delle citate Amministrazioni concertanti reso in forma inargomentata e priva, anche sotto il profilo formale, di traccia evidenziale di una valutazione specifica e contestualizzata.

2.4.2. Quanto al "concerto" del Ministero dell'economia e delle finanze, reso con la citata nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Sezione non può esimersi dal rilevarne l'inadeguatezza quale apporto codecisionale, in considerazione anche del fatto che la stessa, oltre a non provenire dall'Autorità politica: i) non è firmata dal Capo di Gabinetto (né dal Capo Ufficio legislativo) su delega (ma nemmeno d'ordine) dell'Autorità politica; ii) risulta diretta alle strutture interne del Ministero dell'economia e delle finanze e dunque risulta avere mera rilevanza interna, non assumendo la forma di atto avente rilevanza esterna; iii) fa riferimento al recepimento di osservazioni formulate con una nota –precedente della Ragioneria Generale, di cui non v'è contezza agli atti trasmessi alla Sezione; iv) reca la mera espressione – da valere esclusivamente sul piano tecnico di "non avere osservazioni da formulare" e dunque di consentirne l'ulteriore corso in

assenza di rilievi ostativi del predetto Dipartimento del Mef.

Tutto ciò premesso, la Sezione, ferme le specifiche considerazioni qui espresse, rinvia alle osservazioni già contenute in precedenti pareri sull'assenza degli atti di concerto ove –come nel caso del presente schema regolamentare- espressi in modalità che non consentono di far emergere l'*an* ed il *quomodo* della partecipazione formale delle Autorità politiche concertanti alla fase di formazione della decisione politica inerente il procedimento normativo in esame (cfr *supra*, punto 2.4.1.)

2.5. Sempre in via preliminare, osserva la Sezione che il preambolo dello schema di regolamento oggetto di odierno esame richiama l'avvenuta "informativa" delle organizzazioni sindacali con comunicazioni del 3 luglio 2025, allegando a tal riguardo la mail di inoltro del testo a cura dell'Ufficio relazioni sindacali, senza tuttavia fornire elementi di dettaglio nelle relazioni a corredo.

Come fatto presente nel già citato parere n. 1356 del 26 ottobre 2023 e come da prassi consolidata della Sezione, la "previa informazione sindacale" relativa alla "organizzazione degli uffici" (prescritta dall'articolo 6, comma 1 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione all'articolo 40, comma 1; cfr., altresì, l'articolo 5, comma 2 e 9, comma 1 del medesimo decreto legislativo; nonché l'articolo 19 legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui applicazione è imposta dall'espresso richiamo operato dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) non si atteggia a passaggio meramente formale.

Nel "sistema delle relazioni sindacali" – con segnato riguardo alle "decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione" – la "partecipazione" si articola in adeguate forme di "informazione" e di "confronto" (articolo 3, comma 4 del vigente CCNL. Peraltro, gli "atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001" sono "oggetto di sola informazione" (articolo 4, comma 5), la quale però – proprio perché costituisce "il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti" (articolo 4, comma 1) – deve essere seria, effettiva ed adeguata.

In altri termini, la contrattazione collettiva – cui è rimessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, la disciplina sia degli “istituti” e che delle “modalità” della partecipazione – prefigura i tratti di una informazione formalizzata, preventiva, effettiva e collaborativa, improntata “alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione” (articolo 3, comma 1), cui è strumentale, in una prospettiva di leale cooperazione, la riconosciuta facoltà non solo di formulare “osservazioni”, ma anche di elaborare “proposte”.

Ne discende che la Sezione non può che limitarsi a prendere atto del mero richiamo nel preambolo dello schema delle modalità temporali del coinvolgimento informativo delle organizzazioni sindacali, nell'impossibilità di formulare ogni valutazione sul punto, in assenza di documentazione ulteriore ovvero di informazioni circa eventuali osservazioni o proposte emerse o formulate all'esito di detta interlocuzione.

3. Contesto normativo

3.1. Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni», convertito con la legge 9 maggio 2025, n. 69, segnatamente all'articolo 5-*bis*, dispone ai commi 2 e 3 quanto segue: “2. Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di dieci unità di personale non dirigenziale.

3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

Il provvedimento all'esame –secondo quanto riportato nelle relazioni a corredo- è pertanto finalizzato ad adeguare il vigente Regolamento di organizzazione del Ministero della salute all'incremento da centoventi a centotrenta unità del contingente di personale di diretta collaborazione, così come previsto dal citato articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, rimanendo invariato il numero di dirigenti assegnati ai medesimi uffici e, nel contempo ad introdurre disposizioni volte a prevedere la figura del Vice Ministro e la relativa segreteria, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 24-*quater*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Tale disposizione riserva al Vice Ministro, ove nominato, un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione.

Le ulteriori modifiche, invece, provvedono a razionalizzare ed omogeneizzare i ruoli dei consiglieri nominati dal Ministro, espungendo la figura del consigliere per gli affari giuridici di cui all'articolo 1, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 195 del 2023, includendo la medesima figura fra quella generica dei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo d.P.C.M., il cui numero conseguentemente passa da cinque a sei unità. Si rimodula, infine, il numero, che passa da cinque a dieci unità, del personale estraneo alla pubblica amministrazione al dichiarato scopo di sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195.

4. Osservazioni.

4.1. Con l'articolo 1, si provvede ad eliminare la figura del "Consigliere del Ministro per gli affari giuridici" di cui all'articolo 1, comma 6, del d.P.C.M. n. 195/2023 includendola fra quella dei consiglieri giuridici (generici) di cui all'articolo 8, comma 1 del medesimo regolamento che passano pertanto da 5 a 6. La Relazione illustrativa evidenzia che la finalità della disposizione è quella di

evitare in tal modo possibili duplicazioni di funzioni.

Al riguardo, si prende atto del fatto che la modifica trae origine da una scelta organizzativa dell'Amministrazione alla quale la Sezione si rimette, non senza tuttavia osservare, rispetto al dichiarato intento di evitare possibili duplicazioni di funzioni, verosimilmente con il Capo Ufficio legislativo, che il vigente regolamento già prevede che l'attività del Consigliere per gli affari giuridici sia svolta in raccordo con il predetto Capo Ufficio, proprio al fine - si ritiene - di evitare duplicazione di funzioni.

4.2. Quanto al numero complessivo dei consiglieri che la modifica regolamentare all'odierno esame, quantifica in complessive sei (6) unità si osserva che non è chiaro se il Consigliere diplomatico di cui all'art.1, comma 7 sia da ricomprendere nella soglia di centotrenta unità, laddove lo schema all'esame della Sezione specifica genericamente che "Entro la medesima soglia è anche assegnato ai predetti uffici il consigliere di cui all'articolo 1, comma 7)" senza specificare a quale delle due soglie di contingente (6 ovvero 130) si riferisca al fine di ricomprendervi anche il Consigliere diplomatico.

La Sezione, muovendo da quanto testé osservato in merito al numero dei consiglieri, ritiene difatti che sarebbe stata opportuna la redazione da parte del Ministero istante di una tabella relativa al contingente complessivo del personale della diretta collaborazione, suddivisa per categorie di personale addetto alla diretta collaborazione, recante altresì evidenza delle differenze tra contingente attualmente previsto dal d.P.C.M. n.195/2023 e contingente risultante dalle modifiche apportate con lo schema di d.P.R. all'attenzione della Sezione, ciò al fine di comprendere compiutamente non solo l'impatto delle modifiche ma anche il rispetto –in termini di neutralità- della relativa copertura finanziaria come da ultimo prevista in aumento dal d.l. n.25/2025.

4.3. La Sezione evidenzia, inoltre, che la modifica apportata all'art. 7, comma 2, del Regolamento n. 195 del 2023, e, in particolare, l'introduzione della lettera b)

volta a disciplinare la segreteria del Vice Ministro, se per un verso risulta coerente con la previsione di cui all'art. 1, comma 24-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, invero stante la formulazione proposta non chiarisce se nel contingente di personale assegnato al Vice Ministro siano ricomprese le figure del capo della segreteria e del segretario particolare, così come avviene per i Sottosegretari. Al riguardo la Sezione ritiene (oltre quanto già osservato in relazione alla mancata allegazione di una tabella riepilogativa (cfr punto 4.2.) che, anche al fine di dare evidenza del rispetto delle previsioni normative inerenti il limite capitario previsto per il personale della diretta collaborazione del Ministero istante ed il rispetto della relativa copertura finanziaria, sia necessario specificare tale aspetto integrando lo schema di articolato.

Conseguentemente, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 8, comma 1, riguardanti l'adeguamento del contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro da centoventi a centotrenta unità così come previsto dal predetto articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, e l'incremento da cinque a dieci unità del personale estraneo all'amministrazione per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, la Sezione si limita a prendere atto del fatto che le stesse sono disposte nei limiti del contingente complessivo e della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio ed a complessiva invarianza della spesa.

4.4. Lo schema di Regolamento all'esame non reca disposizioni transitorie: si deve pertanto presumere che la posizione inerente l'incarico di "Consigliere del Ministro per gli affari giuridici" che si va ad abrogare sia allo stato non conferita; in caso contrario è opportuno che l'Amministrazione ne preveda nel regolamento la durata dell'incarico fino a naturale scadenza ovvero individui soluzioni alternative in coerenza con l'impianto complessivo delle modifiche apportate al regolamento.

4.5. Incidentalmente e da ultimo la Sezione ritiene ultronea la citazione nel preambolo del "decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 6-bis, comma 2”; ciò in considerazione del fatto che tale norma è la fonte normativa del più volte richiamato d.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195 che si va a novellare e non riguarda in maniera specifica gli uffici di diretta collaborazione in quanto prevede che il Ministero della salute si articola in 4 Dipartimenti, stabilendo in 12 unità il numero degli uffici dirigenziali generali.

P.Q.M.

esprime il parere ai sensi ed alle condizioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Valeria Vaccaro

IL PRESIDENTE F/F
Giovanni Grasso

IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci

Canale Daniela

Da: Ufficio Relazioni Sindacali
Inviato: giovedì 3 luglio 2025 10:32
A: Archivio Legislativo Salute
Cc: Celotto Giuseppe; Giordano Andrea; Canale Daniela; Casalino Donato; Zamparese Alberto
Oggetto: I: Informativa alle OOSS - Schema di DPR di modifica del DPCM 30/10/2023 n. 195 relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute
Allegati: P_3075-1.pdf

Per opportuna conoscenza.
Cordiali saluti
Ufficio relazioni sindacali

Da: Ufficio Relazioni Sindacali <relazionisindacali@sanita.it>
Inviato: giovedì 3 luglio 2025 08:30
A: Bilewski Carla <c.bilewski@sanita.it>; De Stefano Simona <s.destefano@sanita.it>; flepar <flepar@virgilio.it>; Matassa Rosalba <r.matassa@sanita.it>; Musumeci Laura <l.musumeci@sanita.it>; Patané Francesca <f.patane@sanita.it>; Serraino Tiziana <t.serraino@sanita.it>; adele.silvestri@uilpa.it <adele.silvestri@uilpa.it>; anmi-femepa <anmi-femepa@tiscali.it>; ASSOMEDSIVEMP <assomedsivemp@sanita.it>; Ausanio Massimo <m.ausanio@sanita.it>; casile@fpcgil.it <casile@fpcgil.it>; Cgil <cgil@sanita.it>; Cisl <cisl@sanita.it>; Di Giacomo Francesca <f.digiaco@sanita.it>; Di Giorgi Valeria <v.digiorgi@sanita.it>; 'dirstat@dirstat.it' <dirstat@dirstat.it>; dirstat-fialp-uns@confedir.it <dirstat-fialp-uns@confedir.it>; Faragò Floriano <f.farago@sanita.it>; Fiorentino Roberto <r.fiorentino@sanita.it>; Fucilli Franco <f.fucilli@sanita.it>; gaegug@etik.com <gaegug@etik.com>; Garroni Fabrizio <f.garroni@sanita.it>; info@confedir.it <info@confedir.it>; Lupi Fabio <f.lupi@sanita.it>; Marcone Maria Felicita <m.marcone@sanita.it>; mariagrazia.diiasi@fpcida.it <mariagrazia.diiasi@fpcida.it>; oliverio <oliverio@fpcgil.it>; Paone Angelo2 <apaone12@gmail.com>; pliberati1965@virgilio.it <pliberati1965@virgilio.it>; Plutino Giuseppe <g.plutino@sanita.it>; posta@fpcgil.it <posta@fpcgil.it>; postaperfranco1952 <postaperfranco1952@gmail.com>; Ragosta Roberta <r.ragosta@sanita.it>; roberto cefalo <roberto.cefalo@flp.it>; Russo Rosa Maria <rm.russo@sanita.it>; Santini Nicola <n.santini@sanita.it>; Scagliola Consolato <c.scagliola@sanita.it>; Segreteria FPCIDA <segreteria@fpcida.it>; sgen.fp@cisl.it <sgen.fp@cisl.it>; Uil <uil@sanita.it>; Unadis <unadis@sanita.it>; 'unadis2012@gmail.com' <unadis2012@gmail.com>; vincenzodibiasi58 <vincenzodibiasi58@gmail.com>; Voglino Gianluca <g.voglino@sanita.it>; Zaffino Francesca <f.zaffino@sanita.it>; Ceccarelli Giorgio <g.ceccarellig@sanita.it>; Cisl <cisl@sanita.it>; Confintesa FP <confintesafp@sanita.it>; Confsal-UNSA <confsalunsa@sanita.it>; Destro Francesca <f.destro@sanita.it>; Di Pasquale Dina <d.dipasquale@sanita.it>; FLP <flp@sanita.it>; 'info@confsal-uns.it' <info@confsal-uns.it>; Leoni Fabiana <f.leoni@sanita.it>; Merlino Massimiliano <m.merlino@sanita.it>; Pinna Daniele <d.pinna@sanita.it>; Rauso Giuseppe <g.rauso@sanita.it>; roberto cefalo <roberto.cefalo@flp.it>; salute <salute@confintesafp.it>; Spigai Roberto <r.spigai@sanita.it>; vincenzodibiasi58 <vincenzodibiasi58@gmail.com>
Cc: Zamparese Alberto <a.zamparese@sanita.it>
Oggetto: Informativa alle OOSS - Schema di DPR di modifica del DPCM 30/10/2023 n. 195 relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute

Si trasmette lo schema di DPR in oggetto, ai fini della preventiva informazione a codeste Organizzazioni sindacali in merito alle determinazioni per l'organizzazione degli uffici, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

Cordiali saluti
URS

